



Allegato "D rep.63969 fasc.19.475

Art. 1 - Denominazione, sede, durata e patrimonio

1. E' costituita, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore o CTS") e successive modifiche, un'associazione di secondo livello (rete associativa) avente la seguente denominazione: "RETE SEMI RURALI ENTE DI TERZO SETTORE" O "RETE SEMI RURALI ETS", da ora in avanti denominata "Rete" o "Associazione".

2. A decorrere dell'avvenuta iscrizione della Rete nell'apposita sezione del RUNTS, l'acronimo "ETS" o l'indicazione di "Ente di Terzo Settore" dovrà essere obbligatoriamente inserito nella denominazione sociale. La Rete dovrà da quel momento utilizzare obbligatoriamente l'indicazione di "Ente di Terzo Settore" o l'acronimo "ETS" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

3. La sede della Rete è stabilita in Scandicci (FI), le variazioni di indirizzo all'interno del comune non costituiscono modifica dello statuto.

4. La durata della associazione è illimitata. Il patrimonio dell'associazione è l'insieme dei beni, mobili ed immobili di proprietà dell'Ente, provenienti da contributi degli associati e dalle quote associative, dai redditi patrimoniali, dalle erogazioni e contributi di cittadini, Enti pub-

	blici e privati, dai proventi di attività di fund raising, da donazioni, eredità e lasciti generali e da eccedenze di bilancio.	
	Si compone di:	
	a) un Fondo di Dotazione di euro 15.000,00 (quindicimila/00) che costituisce il patrimonio minimo dell'associazione strumentale al conseguimento ed al mantenimento della personalità giuridica.	
	Il Fondo di Dotazione è rappresentato da denaro ovvero da beni diversi, purché suscettibili di valutazione economica, il cui valore deve risultare da una perizia giurata redatta da un revisore legale o società di revisione regolarmente iscritti nel registro dei revisori legali.	
	Il valore del Fondo di Dotazione deve essere mantenuto nella sua consistenza. Qualora risulti che sia diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, il Consiglio di Gestione o, in caso di sua inerzia, l'Organo di Controllo devono senza indugio convocare l'Assemblea per deliberare la sua ricostituzione ovvero la continuazione dell'attività nella forma di associazione senza personalità giuridica.	
	b) un fondo di gestione che comprende il valore di tutti gli altri beni.	
	Art. 2 - Valori	
	1. I valori della Rete sono orientati al rafforzamento culturale, politico e tecnico degli Associati e della Rete; alla diversità biologica, culturale e culturale; all'inclusione sociale; all'agroecologia, alla sostenibilità e alla resilienza ambientale; alla cooperazione e alla solidarietà; alla	
	2	

	valorizzazione delle competenze degli Associati e al loro coinvolgi-	
	mento; alle alleanze e alla unitarietà; allo scambio, alla socializzazio-	
	ne, al mutuo aiuto, alla divulgazione, al confronto, alla condivisione,	
	alla contaminazione tra saperi, pratiche e competenze; a modelli par-	
	tecipativi/evolutivi a livello locale; al recupero abitativo e produttivo	
	del territorio e alla sua salvaguardia; alla costruzione, alla qualificazio-	
	ne e alla tutela del lavoro in agricoltura e a favore dell'agricoltura; alle	
	titolarità condivise e al bene comune.	
	2. La Rete, inoltre, non ammette alcuna discriminazione di genere, et-	
	nica, culturale, sociale, politica o religiosa. I valori dell'uguaglianza,	
	della democrazia, dell'antifascismo, dell'antirazzismo e dell'antisessi-	
	smo sono espressione di tali principi e come tali inderogabili per qua-	
	lunque Associato.	
	3. La Rete, in merito a quanto riguarda il proprio ambito specifico e in	
	coerenza con i propri valori orientativi, si oppone ad ogni azione che	
	determini, sostenga o promuova erosione e degrado del patrimonio	
	di razze animali e varietà vegetali, e la loro espropriazione e privatiz-	
	zazione (per esempio tramite brevetti), nonché a pratiche di migliora-	
	mento genetico non conformi ai principi dell'agricoltura biologica (per	
	esempio OGM, NBT e/o TEA ecc.). Inoltre, è impegnata in tutte le	
	sue attività a non arrecare sofferenze agli animali. Si oppone alla ce-	
	mentificazione e alle opere che sottraggono o danneggiano terreni a-	
	3	

	gricoli e boschivi, o che deturpano il paesaggio. Si impegna a fare un	
	uso sobrio delle risorse e a promuovere forme di economie circolari	
	per la rigenerazione ambientale, sociale e culturale.	
	4. La Rete si atterrà ai seguenti principi:	
	a) Assenza del fine di lucro e perseguimento di finalità civiche, solidari-	
	stiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento, in via esclusiva o	
	principale, di una o più attività di interesse generale, ai sensi dell'art.	
	5 del Codice del Terzo Settore, in forma di azione volontaria o di ero-	
	gazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzio-	
	ne o scambio di beni o servizi, riportate nell'art. 4 del presente Statu-	
	to.	
	b) Non distribuzione dei proventi delle attività fra gli associati, anche	
	in forme indirette.	
	c) Obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di	
	fondi di riserva o attività istituzionali statutariamente previste.	
	d) Non prevedere il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della	
	quota associativa come il collegare, in qualsiasi forma, la partici- pazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, o rivalutabili e gli Associati che comunque abbiano cessato di apparte- nere alla Rete non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.	
	e) Elettività delle cariche sociali.	
	4	

Art. 3 - Scopo e finalità

La Rete non ha scopo di lucro e ha finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, nonché di crescita e di rafforzamento culturale, politico e tecnico degli Associati e della Rete, favorendo i contatti, le progettualità e le attività tra soci. La Rete opera per favorire, sostenere, facilitare e promuovere la gestione collettiva e dinamica dell'agrobiodiversità attraverso:

a) le attività di ricerca partecipata e decentralizzata, ovvero insieme agli agricoltori e alla società civile, garantendone l'ampia diffusione dei risultati mediante l'informazione e la formazione, la pubblicazione, la divulgazione delle pratiche ed il trasferimento di conoscenze;

b) la conoscenza, il recupero, la coltivazione, l'allevamento, la produzione, la conservazione, lo scambio, la ricerca, l'innovazione e la selezione e gestione partecipata, lo sviluppo, l'adattamento e la diffusione di varietà e razze localmente adattate che possano favorire l'incremento della agrobiodiversità;

c) la transizione della società verso modelli agricoli, alimentari, sociali, economici, agroecologici, come, ad esempio, l'agricoltura biologica e biodinamica, la permacoltura, l'agricoltura organica e rigenerativa e altre pratiche di agricolture alternative al modello convenzionale basato sulla chimica di sintesi;

	d) le decisioni, i trattati, le norme e gli accordi nazionali e internazio-	
	nali assunti in favore della transizione agroecologica, dell'agrobiodi-	
	versità e dell'agricoltura contadina e familiare.	
	Art. 4 - Attività	
	1. Per il raggiungimento delle predette finalità, la Rete svolge, ai sen-	
	si dell'art. 5 del Codice del Terzo Settore, le seguenti attività di inte-	
	resse generale:	
	a) Educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della	
	legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le at-	
	tività culturali di interesse sociale con finalità educativa (lettera d) art.	
	5 del CTS);	
	b) Interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento	
	delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale	
	delle risorse naturali (lettera e) art. 5 del CTS);	
	c) Interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del	
	paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e	
	successive modificazioni (lettera f) art. 5 del CTS);	
	d) Ricerca scientifica di particolare interesse sociale (lettera h) art. 5	
	del CTS);	
	e) Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative	
	di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e	
	diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività	
	6	

	di interesse generale di cui al presente articolo (lettera i) art. 5 del	
	CTS);	
	f) Cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n.	
	125, e successive modificazioni (lettera n) art. 5 del CTS);	
	g) Promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché	
	dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse gene-	
	rale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e	
	delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui al-	
	l'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto so-	
	lidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007,	
	n. 244 (lettera w) art 5 del CTS).	
	1. La Rete promuove, sostiene, facilita, organizza, svolge direttamen-	
	te in forma esclusiva, associata o indiretta qualunque iniziativa o atti-	
	vità inerente al proprio scopo e coerente con i propri valori orientativi.	
	A titolo esemplificativo e non esaustivo, nell'ambito delle attività di in-	
	teresse generale, di cui sopra, la Rete potrà realizzare attività di ricer-	
	ca in campo, con particolare attenzione al miglioramento genetico	
	partecipativo, corsi di formazione, incontri, seminari, giornate di scam-	
	bio e distribuzione semi e di altro materiale di propagazione, eventi di-	
	divulgativi, pubblicazione di materiali informativi, ideazione e partecipa-	
	zione a progetti di ricerca, partecipazione a incontri e attività in sedi i-	
	stituzionali.	
	7	

	2. La Rete promuove e svolge attività di tipo mutualistico tra i propri	
	Associati. La Rete promuove e facilita il contatto, il dialogo, lo scam-	
	bio, la collaborazione e la condivisione di informazioni e iniziative tra	
	gli Associati e tra coloro che, in ordine al suo scopo e attività, ne con-	
	dividono i valori. La Rete promuove il confronto interno fra gli Asso-	
	ciati sui temi più rilevanti, l'individuazione di orientamenti e posizioni,	
	l'approvazione in Assemblea di indirizzi programmatici e la loro rap-	
	presentanza presso le istituzioni ed altri Enti da parte del Consiglio di	
	Gestione.	
	3. La Rete potrà altresì partecipare a bandi pubblici e privati, naziona-	
	li ed internazionali, anche legati al mondo della ricerca scientifica e	
	dell'innovazione.	
	4. La Rete può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma del-	
	l'art. 7 del Codice del Terzo settore - attraverso la richiesta a terzi di	
	donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di fi-	
	nanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei prin-	
	cipi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e	
	con il pubblico. Potrà inoltre attivare campagne di crowdfunding e au-	
	tofinanziamento.	
	5. La Rete può svolgere, ai sensi dell'art. 6 del Codice del Terzo Set-	
	tore, attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di	
	interesse generale, secondo i criteri e limiti previsti dalla normativa vi-	

	gente, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite. Il Con-	
	siglio di Gestione è l'organo deputato all'individuazione delle attività	
	diverse che la Rete potrà svolgere, in conformità con gli indirizzi ge-	
	nerali indicati dall'Assemblea.	
	6. La Rete può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie	
	attività. Sono volontari coloro che per libera scelta svolgono attività in	
	favore dell'Associazione o dei progetti dell'Associazione mettendo a	
	disposizione il proprio tempo e le proprie capacità in modo personale	
	e gratuito senza fini di lucro neanche indiretto.	
	I volontari che svolgono attività di volontariato sono iscritti in un appo-	
	sito registro. Ai volontari possono essere rimborsate dalla Rete sol-	
	tanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività	
	prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabili-	
	te dal Consiglio di Gestione. I volontari vengono assicurati contro gli	
	infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volonta-	
	riato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi. Dovrà essere ri-	
	spettato quanto indicato dall'art. 17 del CTS.	
	Art. 5 - Associati	
	1. Possono aderire alla Rete le persone giuridiche, pubbliche e priva-	
	te, con fini di lucro o senza fini di lucro ed enti senza scopo di lucro	
	che condividano i valori e le finalità della stessa, che partecipano alle	
	attività della Rete con la loro opera, con le loro competenze e cono-	
	9	

	- eleggere gli organi associativi ad eccezione del Coordinatore la cui nomina spetterà al Consiglio di Gestione;	
	- esaminare i libri sociali previa richiesta scritta al Consiglio di Gestione, presso la sede legale dell'Associazione ed entro 30 giorni dalla richiesta;	
	- essere informati sulle attività dell'associazione e controllare l'andamento;	
	- concorrere all'elaborazione ed approvare i piani annuali o pluriennali delle attività della Rete;	
	- frequentare e utilizzare i locali di eventuali sedi operative per lo svolgimento di attività nell'ambito della Rete;	
	- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dalla Rete, secondo le modalità previste dal Consiglio di Gestione o dal Coordinatore;	
	- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee e prendere visione dei bilanci;	
	- gli associati hanno diritto di recesso dandone comunicazione al Coordinatore con preavviso di tre mesi dalla fine dell'esercizio, senza diritto alla restituzione di quanto versato.	
	Gli associati hanno l'obbligo di:	
	- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni e Codici Etici;	

	- impegnarsi a contribuire al raggiungimento degli scopi sociali nei li-	
	miti delle proprie possibilità, e ad astenersi da ogni comportamento	
	che possa danneggiare la Rete, lederne l'immagine o si ponga in con-	
	flitto con gli scopi e gli obiettivi della stessa;	
	- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versa-	
	mento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.	
	Art. 7 - Sostenitori	
	Possono supportare la Rete come 'sostenitori', senza qualità di asso-	
	ciato persone fisiche, persone giuridiche ed enti, che condividono i	
	valori della Rete e che sono interessati alle sue attività; questi inter-	
	vengono in forme economiche e non economiche, in modo continuati-	
	vo nel tempo.	
	Art. 8 - Organi associativi della Rete Semi Rurali	
	Sono organi della Associazione:	
	* l'Assemblea degli associati ("Assemblea");	
	* Il Presidente denominato "Coordinatore";	
	* L'Organo di Amministrazione denominato "Consiglio di Gestione";	
	* L'organo di controllo, ove nominato;	
	* Il Collegio dei Probiviri, ove nominato.	
	Art. 9 - Assemblea	
	L'Assemblea è l'organo sovrano della Rete ed è composta da tutti gli	
	associati in regola con le quote associative pregresse e con il paga-	
	12	

	mento della quota relativa all'anno corrente, avvenuto entro il giorno	
	precedente l'inizio dell'Assemblea, e che sono iscritti da almeno tre	
	mesi nel Libro degli Associati.	
	L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione	
	del bilancio di esercizio, dovunque sia, convocata dal Coordinatore.	
	Può anche essere convocata su istanza del Consiglio, sempre dal	
	Coordinatore o con la richiesta motivata di almeno un decimo degli	
	associati o di almeno un terzo dei Consiglieri.	
	La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione	
	scritta, anche telematica, del Coordinatore, contenente il luogo, la da-	
	ta e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spe-	
	dita almeno 30 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indi-	
	irizzo risultante dal libro degli associati.	
	L'assemblea degli associati può svolgersi anche in più luoghi, audio	
	e/o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve es-	
	sere dato atto nei relativi verbali:	
	- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente dell'Assemblea	
	ed il Segretario della riunione se nominato che provvederanno alla	
	formazione e sottoscrizione del verbale;	
	- che sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'iden-	
	tità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'a-	
	dunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;	
	13	

	- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;	
	- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;	
	- che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio e/o video collegati a cura della Associazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sarà presente il Presidente.	
	L'Assemblea delibera:	
	a) sulle linee programmatiche e strategiche della Rete e fissa l'ammontare del contributo annuale da parte di ogni Associato;	
	b) sulla nomina e revoca di componenti del Consiglio di Gestione;	
	c) sulla nomina e revoca dei componenti dell'Organo di Controllo, del Revisore legale e del Collegio dei Probiviri;	
	d) sull'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo, delle relazioni che l'accompagnano e dell'eventuale bilancio sociale;	
	e) sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;	
	f) su ogni altro argomento sottoposto alla sua approvazione da parte del Consiglio di Gestione;	

	g) sull'approvazione di un Regolamento dei lavori assembleari predisposto dal Consiglio di Gestione;	
	h) sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;	
	i) su ammissione, sospensione, rigetto o esclusione di un associato;	
	j) sull'approvazione dei regolamenti della Rete e del piano di lavoro, annuale o pluriennale, della Rete;	
	k) in merito alla partecipazione della Rete ad altri enti;	
	l) su azioni disciplinari nei confronti di un associato;	
	m) su proposte e mozioni presentate dagli associati;	
	n) sul limite massimo degli impegni passivi in sede di approvazione del bilancio preventivo su proposta del Consiglio di Gestione;	
	o) la modifica del presente Statuto;	
	p) lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, nel rigoroso rispetto delle Leggi vigenti;	
	q) la trasformazione, la fusione e la scissione dell'Associazione.	
	L'Assemblea è validamente costituita alla presenza della metà più uno degli associati aventi diritto di voto e delibera a maggioranza dei voti espressi dai presenti.	
	In seconda convocazione l'Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei voti espressi dai presenti, qualunque sia il numero degli associati intervenuti.	

	Per le deliberazioni riguardanti modifiche dello Statuto occorre la pre-	
	senza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e il voto favorevole del-	
	la maggioranza dei presenti.	
	Per le deliberazioni riguardanti lo scioglimento dell'Associazione e la	
	devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4	
	(tre quarti) degli associati.	
	Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità i componenti	
	del Consiglio di Gestione non hanno diritto di voto.	
	L'Assemblea di approvazione del bilancio viene convocata dal Coordi-	
	natore su mandato del Consiglio di Gestione entro quattro mesi dalla	
	chiusura dell'esercizio annuale.	
	Per favorire una partecipazione attiva all'Assemblea da parte di tutti	
	gli associati, non sono ammesse deleghe ad altri Associati.	
	Art. 10 - Consiglio di Gestione	
	1. Organo di Amministrazione preposto alla gestione ed amministra-	
	zione dell'Associazione è il Consiglio di Gestione della Rete che ope-	
	ra in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea,	
	la rappresenta e alla stessa risponde direttamente, potendo essere,	
	per gravi motivi, revocato con motivazione. Il Consiglio di Gestione	
	ha i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della Rete,	
	nessuno escluso. Il potere di rappresentanza attribuito agli ammini-	
	stratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono op-	
	16	

	ponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del	
	terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.	
	2. Il Consiglio di Gestione è formato da un numero di componenti,	
	compreso tra cinque e sette, secondo delibera dell'Assemblea, scelti	
	tra i rappresentanti legali o tra delegati degli enti associati, ed eletti o-	
	gni tre esercizi dall'Assemblea, con un limite massimo di tre mandati.	
	I singoli eletti in Consiglio, in quanto consiglieri, non sono portavoce	
	della propria organizzazione di provenienza, e quindi non possono es-	
	serne i referenti presso la Rete, ma sono tenuti a rappresentare l'inte-	
	resse collettivo di tutti gli Associati e a perseguire il bene comune del-	
	l'intera Rete. All'interno del Consiglio non può essere eletto più di un	
	rappresentante di:	
	a - istituzioni pubbliche: enti locali e derivati, enti di formazione, enti	
	parco, istituti di ricerca o sperimentazione;	
	b- persone giuridiche a fine di lucro.	
	3. Il Consiglio di Gestione è convocato dal Coordinatore con almeno	
	7 giorni di anticipo in convocazione unica comunicata attraverso po-	
	sta elettronica o altri strumenti telematici condivisi. La convocazione	
	deve contenere data, ora d'inizio, luogo e ordine del giorno del Consi-	
	glio. Il Consiglio di Gestione per acquisire pareri, istruire dossier e di-	
	scutere specifiche questioni può invitare gli Associati o loro delegati o	
	membri dello staff con ruolo consultivo e senza diritto di voto. Le riu-	
	17	

	nioni del Consiglio di Gestione possono avvenire mediante mezzi di	
	telecomunicazione, purché sia consentito al Coordinatore di accerta-	
	re l'identità degli intervenuti e gestire in modo corretto lo svolgimento	
	della riunione, comprese le votazioni, al Segretario verbalizzare ade-	
	guatamente e agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla di-	
	scussione e alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno.	
	Le decisioni del Consiglio di Gestione sono assunte dalla maggioran-	
	za dei Consiglieri nominati: per quanto disposto dal comma 6 del pre-	
	sente articolo possono essere immediatamente esecutive e vincola-	
	no tutti gli associati.	
	Fra Consiglieri non è ammessa la delega. Il Consigliere che per 3 vol-	
	te consecutive non partecipa alle riunioni del Consiglio di Gestione,	
	senza giustificazione previamente inviata al Coordinatore, decade.	
	4. In caso di decesso, dimissioni o decadenza a norma di Regola-	
	mento di uno o più Consiglieri, il Consiglio di Gestione provvederà al-	
	la loro sostituzione per cooptazione con il primo candidato votato ma	
	non nominato. I nuovi Consiglieri rimarranno in carica fino alle elezio-	
	ni successive. In caso venga meno il numero dei Consiglieri eletti, il	
	Consiglio è legalmente valido per l'ordinaria amministrazione anche	
	con tre membri: in questo caso si renderà necessaria la convocazio-	
	ne di un'Assemblea nel più breve tempo possibile.	
	18	

	5. Il Consiglio di Gestione nomina il Coordinatore e può inoltre confe-	
	rire:	
	- le deleghe, la firma e la legale rappresentanza a singoli Consiglieri;	
	- deleghe e la firma anche ad altri soggetti espressamente indicati ed	
	incaricati.	
	6. Il Consiglio di Gestione, ha in particolare tra i suoi compiti:	
	a) attuare le linee programmatiche e strategiche della Rete delibe-	
	rate dall'Assemblea;	
	b) eseguire le delibere dell'Assemblea;	
	c) convocare l'Assemblea;	
	d) comunicare agli Associati le modalità e le scadenze di pagamen-	
	to delle quote sociali, controllare i relativi pagamenti e gli eventuali	
	solleciti;	
	e) nel caso lo ritenga necessario, avvalersi di e nominare, dopo at-	
	tenta valutazione delle competenze, un Direttore Tecnico della Rete	
	a cui può delegare, tramite delibera, specifiche responsabilità e fun-	
	zioni;	
	f) deliberare e presentare, per la loro approvazione in Assemblea,	
	i piani annuali o pluriennali della Rete, predisposti e definiti in collabo-	
	razione con il Direttore e lo Staff Tecnico, e supervisionare la loro at-	
	tuazione nell'ambito delle linee strategiche e programmatiche decise	
	dall'Assemblea;	
	19	

	g) delibera sull'assunzione dei collaboratori selezionati su proposta del Direttore tecnico qualora nominato;	
	h) approvare l'organigramma ed il mansionario della Rete;	
	i) stabilire limiti massimi e condizioni per i rimborsi delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, dai volontari della Rete;	
	j) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti alle attività associative;	
	k) deliberare in tutti quei casi in cui le operazioni rivestano un impatto straordinario, di rilievo economico patrimoniale e finanziario;	
	l) deliberare in merito ad operazioni finanziarie (mutui, finanziamenti, fidejussioni etc.) e all'assunzione di debiti, in particolare con istituti di credito, entro i limiti degli impegni passivi fissati dall'Assemblea, proposte anche dal Direttore Tecnico;	
	o) deliberare sull'approvazione delle bozze di bilancio preventivo e consuntivo predisposte dal Direttore Tecnico, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro il 30/04 per la definitiva approvazione;	
	p) deliberare, laddove ciò sia ritenuto opportuno o ne ricorrano i presupposti di legge, sull'approvazione delle bozze del bilancio sociale, predisposte dal Direttore Tecnico, da sottoporre all'Assemblea entro il 30/04 per la definitiva approvazione;	
	q) deliberare in merito allo svolgimento delle attività diverse di cui all'articolo 4 dello Statuto e documentarne il carattere secondario e	

	strumentale ai sensi dell'articolo 13, comma 6, del Codice del Terzo	
	Settore.	
	Art. 11 - Coordinatore	
	1. Il Coordinatore ha la rappresentanza della Rete ha potere di firma	
	e la legale rappresentanza di fronte a terzi ed in giudizio in ogni atto	
	burocratico, finanziario ed amministrativo necessario per la vita asso-	
	ciativa.	
	2. Il Coordinatore è il portavoce della Rete al suo interno ed al suo e-	
	sterno, ed è garante delle finalità istituzionali, dei valori, dei principi e	
	delle linee strategiche e programmatiche espresse dai suoi organi	
	statutari.	
	3. Il Coordinatore è eletto dal Consiglio di Gestione tra i propri compo-	
	nenti a maggioranza. Il Coordinatore in quanto consigliere dura in ca-	
	rica tre esercizi e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni vo-	
	lontarie o per eventuale revoca per gravi motivi, decisa dall'Assem-	
	blea.	
	Art. 12 - Staff tecnico e Direttore tecnico	
	1. L'attività ordinaria della Rete può essere affidata in toto o in parte	
	dal Consiglio di Gestione ad uno Staff tecnico, selezionato per la sua	
	capacità gestionale, competenza nel settore e condivisione dei valori	
	e degli scopi sociali. La gestione dello Staff tecnico sarà affidata alla	
	figura di un Direttore tecnico che si avvale per l'espletamento delle	
	21	

	sue funzioni di collaboratori cui affida, in base ad un organigramma,	
	specifici compiti sia esecutivi che consultivi e con i quali condivide le	
	più importanti linee operative ed il relativo sostegno.	
	2. Il Direttore Tecnico è nominato dal Consiglio di Gestione, tramite	
	delibera ad hoc che conferisce specifiche responsabilità e deleghe o-	
	perative in accordo con quanto previsto nel Regolamento della Rete.	
	Svolge la propria funzione, in stretta collaborazione con il Coordinato-	
	re della Rete e partecipa, quando sia convocato e senza diritto di vo-	
	to alle riunioni del Consiglio di Gestione. L'incarico di Direttore Tecni-	
	co è incompatibile con la carica di Consigliere del Consiglio di gestio-	
	ne.	
	Art. 13 - Organo di controllo	
	1. L'Assemblea nomina, se ricorrono le condizioni previste dall'art. 30	
	del Codice del Terzo Settore, un Organo di controllo, collegiale o an-	
	che monocratico, di cui almeno un componente deve essere iscritto	
	negli albi professionali di cui al D.Lgs. 139/2005; a questi soggetti si	
	applicano gli art. 2397 e 2399 del Codice Civile.	
	2. L'Organo di controllo ha il compito di:	
	- vigilare sull'osservanza della Legge, dello Statuto, dei regolamenti	
	interni e del codice etico;	
	- vigilare sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;	
	22	

	- vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo,	
	contabile e sul suo concreto funzionamento;	
	- esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civili,	
	solidaristiche e di utilità sociale con particolare riguardo alle disposizioni di cui agli art. 5,6,7,8 del CTS;	
	- attestare, con la nota integrativa, che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del CTS;	
	- procedere, se ritenuto, in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, può chiedere agli am-	
	ministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su specifici affari (attività, iniziative, progetti);	
	- redigere un verbale per ogni adunanza contenente la sintesi delle proprie attività;	
	- redigere le relazioni di revisione o di certificazione dei bilanci qualora ne svolga la funzione.	
	3. I membri dell'organo di Controllo durano in carica per tre esercizi e possono essere riconfermati. Ai membri dell'Organo di Controllo può essere corrisposto un compenso nel limite di quanto disposto dall'articolo 8 del Codice del Terzo Settore.	
	4. Nel caso in cui l'Organo di controllo sia un Collegio, lo stesso deve essere composto da tre membri effettivi e da due supplenti. Il Presidente del Collegio è eletto nel suo seno tra i membri effettivi.	

Art. 14 - Revisione legale dei conti

L'Assemblea nomina, di sua iniziativa o al verificarsi delle condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo settore, un revisore legale dei conti o una società di revisione legale.

In alternativa, ai sensi dell'art.30 comma 6 del Codice del Terzo Settore, può assegnare all'Organo di controllo, collegiale o monocratico, l'esercizio della revisione legale dei conti purché tutti i suoi membri siano iscritti nell'apposito registro dei Revisori legali, istituito presso il Ministero di Economia e Finanze.

I revisori dei conti vengono incaricati per tre esercizi e possono essere riconfermati.

Art. 15 - Il Collegio dei Probiviri

1. Il Collegio dei Probiviri, eletto dall'Assemblea, quando non sia monocratico, è composto di 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) supplenti con mandato della durata di 3 esercizi.

2. Il Collegio dei Probiviri:

a) interviene per dirimere le controversie sorte nell'ambito degli Organi sociali, tra gli associati e gli stessi organismi, nonché in ordine all'interpretazione del Presente statuto o del Regolamento della Rete, su ricorso delle parti e nel caso di ricorso al rigetto di ammissioni di associato;

	b) si riunisce, quando necessario, per lo svolgimento dei propri com-	
	piti sulla base delle indicazioni previste dal "Regolamento" della Rete;	
	c) ha il compito di intervenire in ordine all'interpretazione del presente	
	Statuto su sollecitazione dei Associati, degli organi sociali e degli or-	
	ganismi dirigenti;	
	d) ha un ruolo di mediazione, nell'ambito di cui alla lettera a), con pa-	
	rere dirimente e definitivo, su eventuali dissapori e contenziosi insorti	
	all'interno della Rete.	
	3. Ai componenti del Consiglio dei Probiviri, di norma, non spetta al-	
	cun compenso per la carica ricoperta, fatto salvo il rimborso per le	
	spese da essa derivanti, purché comprovate. Con delibera del Consi-	
	glio di Gestione, che ne verifichi la compatibilità, come quanto previ-	
	sto dall'art. 8 comma 3 del CTS, i singoli componenti del Consiglio	
	dei Probiviri possono ricevere compensi per svolgere la propria fun-	
	zione.	
	Art. 16 - Gestione economica e patrimoniale	
	1. Le entrate della Rete sono costituite da:	
	- quote e contributi degli Associati;	
	- contributi dello Stato, di enti territoriali, di enti, organizzazioni o istitu-	
	zioni pubbliche e private, italiane, comunitarie ed estere, nonché da	
	persone fisiche, anche finalizzati al sostegno di specifici programmi	
	realizzati nell'ambito degli scopi istituzionali;	
	25	

	- contributi dell'Unione Europea, di Stati esteri e di organismi internazionali;	
	- erogazioni liberali e entrate da raccolte fondi;	
	- entrate derivanti dallo svolgimento di attività di interesse generale;	
	- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento e da attività secondarie e strumentali a quelle di interesse generale.	
	2. La Rete non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzizi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.	
	3. La Rete ha l'obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.	
	4. Il Consiglio di Gestione predispone il bilancio preventivo dell'esercizio successivo e la bozza di bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione ovvero dal rendiconto di cassa nei casi previsti dalla legislazione vigente, da sottoporre all'Assemblea degli Associati entro il 30/04 per la definitiva approvazione. Il Consiglio di Gestione documenta il carat-	
	26	

	tere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente	
	svolte nei documenti del bilancio di esercizio.	
	5. Laddove ciò sia ritenuto opportuno dal Consiglio di Gestione o ne	
	ricorrano i presupposti di legge, il Consiglio di Gestione, entro i mede-	
	simi termini previsti per il bilancio, delibera in merito al bilancio socia-	
	le, predisposto dal Direttore Tecnico, da sottoporre all'Assemblea dei	
	Associati entro il 30/04 per la definitiva approvazione.	
	Art. 17 - Scioglimento e liquidazione	
	1. In caso di scioglimento della Rete l'assemblea Straordinaria prov-	
	vede alla nomina di un liquidatore che determina le modalità di liqui-	
	dazione del residuo netto patrimoniale che verrà obbligatoriamente	
	devoluto previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, com-	
	ma 1 del Codice del Terzo Settore, e salva diversa destinazione im-	
	posta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizio-	
	ni statutarie o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.	
	2. In caso di scioglimento della Rete, così come in caso di recesso,	
	decadenza o esclusione, gli Associati non hanno diritto alla restituzio-	
	ne delle quote versate né hanno diritti di ordine economico e patrimo-	
	niale.	
	Art.18 - Disposizioni regolamentari	
	Ai Regolamenti della Rete da approvarsi in sede di Assemblea sono	
	rinviate tutte le norme di dettaglio delle quali la Rete intende dotarsi	
	27	

	per il proprio funzionamento interno. In particolare, sono rinviati ai re-	
	golamenti interni ulteriori indicazioni e dettagli in merito a: tempi e mo-	
	dalità di adesione, recesso, decadenza, esclusione degli Associati;	
	tempi e modalità di convocazione, nonché di rappresentanza, anda-	
	mento, voto e deliberazione in Assemblea, Consiglio ed Organo di	
	Controllo; tempi e modalità di nomina e sostituzione degli organi so-	
	ciali e del Direttore tecnico, deleghe e specifiche funzioni degli organi	
	sociali e del Direttore tecnico.	
	Art. 19 - Norme finali	
	Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme vigen-	
	ti in materia di Enti del Terzo settore (e, in particolare, la legge 6 giu-	
	gno 2016, n. 106 ed il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.) e, per	
	quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del Co-	
	dice civile.	
	F.to Antonio Lo Fiego - Anna Rodeghiero - Vincenzo Vizioli - Sandra	
	Pelli - Giovanni Casciaro - Giorgio Carpi - Mornata Angelo Giuseppe	
	- Tommaso Turchi - Giuseppe Antonio Li Rosi - Dino Chiaraviglio -	
	Vito Bardascino - Cortiana Giandomenico - Alice Pasin - Simona Li-	
	mentani - Samuele Carlo Maria Pastorino - Marco Serventi - Silvia	
	Ferro - Federico Rolleri - Claudio Pozzi - Adanella Rossi - Rosanna	
	Montano Notaio.	
	28	

Certifico io dottor Rosanna Montano notaio in Firenze che la
presente copia su supporto informatico è conforme all'origi-
nale su supporto analogico conservato nella mia raccolta.